

ELEMENTS ITALIA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS.
231/2001

Parte generale

SOMMARIO

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	4
Introduzione.....	4
La natura della responsabilità degli enti	4
I presupposti della responsabilità degli enti	5
Soggetti del reato presupposto e valore esimente del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	6
L'autonomia della responsabilità dell'ente	8
I reati presupposto della responsabilità dell'ente.....	9
Le sanzioni	23
Vicende modificative dell'ente	25
Reati commessi all'estero.....	26
La Società	27
IL MODELLO	29
Premessa.....	29
Oggetto del modello organizzativo	30
Metodologia seguita nella redazione del Modello	31
Destinatari del modello e formazione.....	32
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	32
Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	33
Poteri e Compiti dell'Organismo di Vigilanza	35
Informative all'Organismo di Vigilanza	36
Informative dell'Organismo di Vigilanza	38
Regole di condotta dell'Organismo di Vigilanza.....	38
Diffusione del modello e formazione delle risorse.....	39

SISTEMA DISCIPLINARE	40
Premessa	40
Struttura del sistema disciplinare: le sanzioni nei confronti dei dipendenti	41
Le sanzioni nei confronti dei collaboratori, dei consulenti esterni o di altri soggetti terzi	42
IL CODICE ETICO	42
LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	43
I processi amministrativi e finanziari: principi generali	43
Principi generali di comportamento	43
Procedure specifiche	44
Ciclo passivo	44
Ciclo gestione tesoreria	45

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

INTRODUZIONE

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina amministrativa delle persone giuridiche, della società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto una forma autonoma di responsabilità degli enti, innovando profondamente un sistema penale tradizionalmente antropocentrico (*societas delinquere non potest*).

Nel dare esecuzione alla delega di cui all’art. 11, legge 29 settembre 2000, n. 300 (che, a sua volta, ratificava diverse convenzioni europee ed internazionali in materia di tutela degli interessi finanziari della CE e di contrasto alla corruzione dei pubblici ufficiali comunitari e stranieri), il legislatore ha:

- ▶ da un lato, favorito l’armonizzazione del nostro ordinamento penale con le legislazioni che già dispongono di strumenti di contrasto al fenomeno della criminalità d’impresa;
- ▶ dall’altro, raccolto le istanze di modernizzazione contenute nella relazione al progetto preliminare di riforma del Codice penale curato dalla commissione Grosso (26 maggio 2001), che già ipotizzava una forma di responsabilità delle persone giuridiche ancorata a presupposti e garanzie del diritto penale.

LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI È CONTROVERSA

Benché la qualificazione normativa e la peculiare disciplina della prescrizione e delle vicende modificative dell’ente accreditino la natura amministrativa della responsabilità (Cass. pen., Sez. un., 23 giugno 2011, n. n. 34476, Deloitte Touche S.p.A.), l’opzione penalistica si fonda su argomenti altrettanto solidi: la commissione di un reato quale presupposto della responsabilità della persona giuridica, l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella dell’autore del reato presupposto, l’impronta penalistica delle sanzioni, l’adozione della giurisdizione penale, la rilevanza del tentativo (Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2008 n. 26654, Fisia Italimpianti S.p.A.).

Una pragmatica soluzione di sintesi individua nella responsabilità degli enti un sottosistema punitivo autonomo, in grado di coniugare *“i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare la regioni dell’efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”* (Cass. pen., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, ThyssenKrupp). Secondo questo punto di vista, il d.lgs. 231/2001 avrebbe introdotto un *corpus* normativo *sui generis*, compatibile con i cardini costituzionali dell’ordinamento penale e, in particolare, con:

IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ PER FATTO PROPRIO

tenuto conto che il fatto reato commesso dal soggetto inserito nell'ente è qualificabile come proprio anche della persona giuridica, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda. Invero, la persona fisica che, nell'ambito delle sue competenze societarie, operi nell'interesse dell'ente, agisce come organo e non come soggetto da questo distinto, né la degenerazione di tale attività funzionale in illecito penale è di ostacolo all'immedesimazione (Cass. pen., Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735);

IL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA,

dal momento che l'ente risponde di una colpa d'organizzazione a base normativa (rispetto alla quale, cioè, non è richiesto il coefficiente psicologico proprio della condotta umana) consistente nella mancata predisposizione di protocolli preventivi destinati ad impedire la commissione dei reati.

I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Il **presupposto** è, ovviamente, la commissione (anche in forma tentata) nell'interesse o a vantaggio dell'ente di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 alla sezione III (artt. 24 – 26).

Nel corso degli anni, sulla spinta di diverse convenzioni internazionali e della legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), il catalogo dei reati presupposto si è infoltito assumendo una fisionomia complessa, che spazia dai "classici" delitti contro la pubblica amministrazione (art. 24 e art. 25) o di criminalità organizzata (art. 24-ter) alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1).

Secondo l'art. 5 d.lgs. 231/2001, **il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica**. Viceversa, l'ente non va ritenuto responsabile quando l'autore abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi (comma 2). Come si vede, il presupposto della responsabilità dell'ente riecheggia la teoria della "immedesimazione organica", secondo cui appartengono e sono ascrivibili all'ente le attività realizzate da persone fisiche nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso.

Secondo un primo orientamento interpretativo, le nozioni di interesse e vantaggio indicherebbero il risultato potenziale o concreto del reato e, pertanto, si risolverebbero in un'endiadi. La tesi prevalente ritiene, però, che i due concetti si riferiscano a sfere diverse: il primo alla tensione

soggettiva della condotta verso un risultato favorevole, il secondo al risultato oggettivamente conseguito (Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615). Pertanto, i due criteri d'imputazione non sarebbero concorrenti ma alternativi, tanto che una volta accertato "il vantaggio" ottenuto dall'ente non sarebbe necessario appurare che il reo abbia effettivamente voluto perseguire l'interesse dell'ente.

SOGGETTI DEL REATO PRESUPPOSTO E VALORE ESIMENTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'art. 5 d.lgs. 231/2001 individua due distinte categorie di autori materiali:

-
- 1. i soggetti in posizione apicale, ossia coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente;*
 - 2. i subordinati alla direzione o vigilanza di un soggetto che occupa una posizione di vertice.*
-

Il criterio di imputazione soggettiva dei reati commessi tanto dai soggetti in posizione apicale quanto dai sottoposti è costituito dalla colpa di organizzazione dell'ente, che consiste:

-
- ▶ nella mancata adozione o nell'inefficace attuazione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;*
 - ▶ nel mancato affidamento del compito di vigilare su funzionamento e osservanza dei modelli a un Organismo di Vigilanza (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ovvero nell'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo stesso.*
-

Il modello di organizzazione, mutuato dall'esperienza anglosassone dei *compliance program*, è il documento in cui l'ente fissa gli esiti delle analisi di rischio e individua le procedure di controllo e aggiornamento per prevenire la commissione dei reati. È, in altri termini, uno strumento di gestione del rischio da reato, il cui contenuto minimo – stabilito dagli articoli 6, co. 2 e 7, co. 4 – deve consistere:

-
- 1. nell'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
 - 2. nella previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*

3. *nell'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;*
 4. *nella previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;*
 5. *nella verifica periodica e nell'eventuale modifica del modello quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*
 6. *nell'introduzione di sanzioni disciplinari che puniscano il mancato rispetto delle direttive indicate nei modelli.*
-

L'efficace adozione del modello esclude la responsabilità dell'ente.

Nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale, la responsabilità dell'ente è presunta, a meno che l'ente stesso non provi il corretto funzionamento dell'organizzazione aziendale, e in particolare che:

-
- ▶ *l'organo dirigente abbia adottato e attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;*
 - ▶ *sia stato affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sull'efficace adozione dei modelli di organizzazione;*
 - ▶ *il reato sia stato commesso da soggetti che hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
 - ▶ *l'organismo di vigilanza non sia venuto meno ai suoi doveri di controllo.*
-

In caso di reato del sottoposto, viceversa, la colpa organizzativa consiste nel difetto di direzione e vigilanza sull'operato soggetti subordinati. In tal caso, l'onere della prova non subisce alcuna inversione ma grava sulla pubblica accusa, la quale dovrà dimostrare che il reato è dipeso dall'omessa adozione di una policy aziendale idonea a prevenirne la commissione.

Ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 231/2001, l'adozione del modello consente, altresì, la riduzione da un terzo alla metà della sanzione se, prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Ove sussistano anche le altre condizioni previste dall'art. 12, co. 1, d.lgs. 231/2001 (danno di particolare tenuità e vantaggio nullo o minimo dell'ente in conseguenza del

reato), l'adozione del modello preclude l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui al successivo art. 13.

Ai fini di una corretta predisposizione del modello assumono rilievo anche i codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della giustizia (art. 6, co. 3, d.lgs. 231/2001). La Corte d'appello di Milano, ad esempio, ha ritenuto idoneo il modello organizzativo elaborato secondo le linee guida di Confindustria approvate dal Ministero della giustizia (Corte app. Milano, Sez. II, 21 marzo 2012).

Quanto alla sua natura giuridica, la stessa relazione governativa suggerisce che il modello rientri nella categoria delle cause di esclusione della colpevolezza.

L'AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'articolo 8 d.lgs. 231/2001 sancisce l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alla responsabilità dell'autore materiale del reato presupposto. Ne consegue che il cumulo delle due responsabilità è solo eventuale.

La ragione dell'autonoma responsabilità dell'ente risiede nella complessità di processi produttivi e gestionali che spesso impediscono di identificare il singolo autore o gli autori del fatto reato. A ciò si affianca il fenomeno patologico della irresponsabilità individuale organizzata e cioè della tendenza a adottare, all'interno dell'ente, meccanismi volti ad ostacolare l'identificazione dell'autore o degli autori del reato.

La responsabilità dell'ente si configura in modo autonomo rispetto a quella dell'autore del reato presupposto quando:

-
- ▶ *l'autore del reato non sia stato identificato;*
 - ▶ *l'autore del reato non sia imputabile;*
 - ▶ *il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.*
-

Proprio in virtù dell'art. 8, d.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente è indifferente al maturare della prescrizione del reato presupposto. In tal caso, però, il giudice sarà chiamato a verificare la sussistenza del fatto reato quantomeno in via incidentale (Cass. pen., Sez. IV, 18 aprile 2018, n. 22468, Eurocos S.n.c.).

Il principio di autonomia trova, in ogni caso, un'eccezione nell'art. 37, d.lgs. 231/2001, secondo cui non si procede all'accertamento dell'illecito dell'ente quando l'azione penale nei confronti

dell'autore del reato presupposto non avrebbe potuto avere inizio o proseguire per difetto di una condizione di procedibilità.

Trattandosi di responsabilità da reato, sarà comunque necessario accertare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del reato ascritto all'ente.

I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il catalogo dei reati presupposto è il seguente:

1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)*
- ▶ *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)*
- ▶ *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)*
- ▶ *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*
- ▶ *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*
- ▶ *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*
- ▶ *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)*

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*
- ▶ *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*
- ▶ *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*

- ▶ *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*
- ▶ *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*
- ▶ *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*
- ▶ *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*
- ▶ *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*
- ▶ *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*
- ▶ *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*
- ▶ *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*
- ▶ *Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)*

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)*
- ▶ *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- ▶ *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)*
- ▶ *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)*
- ▶ *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)*
- ▶ *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)*
- ▶ *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi,*

di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Concussione (art. 317 c.p.)*
- ▶ *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*
- ▶ *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)*
- ▶ *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*
- ▶ *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*
- ▶ *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)*
- ▶ *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
- ▶ *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
- ▶ *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
- ▶ *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)*
- ▶ *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)*
- ▶ *Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)*
- ▶ *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*
- ▶ *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)*

5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*
- ▶ *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*
- ▶ *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*
- ▶ *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*
- ▶ *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*
- ▶ *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*
- ▶ *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*
- ▶ *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*
- ▶ *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- ▶ *Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)*
- ▶ *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*
- ▶ *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*
- ▶ *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- ▶ *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- ▶ *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*
- ▶ *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)*

- ▶ *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

7. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
- ▶ *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*
- ▶ *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)*
- ▶ *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)*
- ▶ *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- ▶ *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- ▶ *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- ▶ *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- ▶ *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)*
- ▶ *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- ▶ *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- ▶ *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*
- ▶ *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)*
- ▶ *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- ▶ *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- ▶ *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)*

8. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*
- ▶ *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)*
- ▶ *Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)*
- ▶ *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)*
- ▶ *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)*
- ▶ *Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)*
- ▶ *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)*
- ▶ *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)*
- ▶ *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)*
- ▶ *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)*
- ▶ *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*
- ▶ *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)*
- ▶ *Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)*
- ▶ *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)*
- ▶ *Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)*
- ▶ *Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*
- ▶ *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)*
- ▶ *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)*
- ▶ *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)*
- ▶ *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)*
- ▶ *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)*

- ▶ *Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)*
- ▶ *Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)*
- ▶ *Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)*
- ▶ *Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)*

9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)*

10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*
- ▶ *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)*
- ▶ *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*
- ▶ *Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)*
- ▶ *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)*
- ▶ *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)*
- ▶ *Tratta di persone (art. 601 c.p.)*
- ▶ *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)*
- ▶ *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)*
- ▶ *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)*

11. REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. N. 231/2001) MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 D.LGS. N. 58/1998)

- ▶ *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998)*

12. ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 187-QUINQUIES TUF)

- ▶ *Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)*
- ▶ *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)*

13. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)*
- ▶ *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

14. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
- ▶ *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*
- ▶ *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
- ▶ *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)*

15. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)*

- ▶ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- ▶ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

16. ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 COMMA 2, D.LGS. N. 231/2001)

17. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)*
- ▶ *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)*
- ▶ *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)*
- ▶ *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)*
- ▶ *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)*

- ▶ *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)*
- ▶ *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).*

18. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*

19. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*
- ▶ *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*
- ▶ *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*
- ▶ *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*
- ▶ *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*
- ▶ *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*
- ▶ *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*
- ▶ *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)*
- ▶ *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)*

- ▶ *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)*
- ▶ *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)*
- ▶ *Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)*
- ▶ *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)*
- ▶ *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)*
- ▶ *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)*
- ▶ *Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279)*
- ▶ *Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)*
- ▶ *Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)*
- ▶ *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)*

20. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998)*
- ▶ *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998)*

21. RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)*

22. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)*
- ▶ *Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)*

23. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)*
- ▶ *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)*
- ▶ *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)*
- ▶ *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)*
- ▶ *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)*
- ▶ *Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)*
- ▶ *Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)*
- ▶ *Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000)*

24. CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)*
- ▶ *Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)*
- ▶ *Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)*
- ▶ *Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)*

- ▶ *Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)*
- ▶ *Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)*
- ▶ *Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)*
- ▶ *Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)*
- ▶ *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)*
- ▶ *Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)*
- ▶ *Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)*
- ▶ *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)*
- ▶ *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973) Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)*
- ▶ *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)*

25. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013) [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA]

- ▶ *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)*
- ▶ *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)*
- ▶ *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)*
- ▶ *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)*
- ▶ *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*
- ▶ *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- ▶ *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- ▶ *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*
- ▶ *Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

26. REATI TRANSNAZIONALI (L. N. 146/2006) [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI I SEGUENTI REATI SE COMMESSI IN MODALITÀ TRANSNAZIONALE]

- ▶ *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
- ▶ *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*
- ▶ *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)*
- ▶ *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*
- ▶ *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*

- ▶ *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- ▶ *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)*

Nella Parte Speciale saranno dettagliatamente esaminate quelle fattispecie che si ritiene possano trovare applicazione nei confronti della Società in base alle attività d'impresa svolte effettivamente. Gli altri reati, realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività professionale, troveranno un'adeguata misura preventiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice Etico".

LE SANZIONI

La Sezione II del d.lgs. 231/2001 prevede un variegato sistema sanzionatorio, in cui le sanzioni finanziarie (sanzioni pecuniarie e confisca) coesistono con le sanzioni interdittive (che incidono sull'attività dell'ente) e con la pubblicazione della sentenza, che ha funzione stigmatizzante.

La sanzione pecuniaria viene applicata secondo un sistema di quote, basato su due variabili:

- ▶ *il numero delle quote, che viene determinato dal giudice tenendo conto della gravità del reato presupposto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito e per prevenirne la reiterazione;*
- ▶ *l'importo di ogni singola quota, determinato sulla base delle condizioni economiche dell'ente.*

In base all'art. 19 d.lgs. 231/2001, alla sentenza di condanna si accompagna sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvi i diritti dei terzi in buona fede. Quando non sia possibile aggredire direttamente il profitto o il prezzo del reato, si avrà la confisca "per equivalente" di denaro, beni o altre utilità in misura pari al loro valore.

La confisca per equivalente "trova il suo fondamento e limite nel vantaggio tratto dal reato e prescinde dalla pericolosità derivante dalla res, in quanto non è commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né alla gravità della condotta, avendo come obiettivo quello di impedire al colpevole di garantirsi le utilità ottenute attraverso la sua condotta criminosa" (Cass. pen., Sez. VI, 29 aprile 2013, n. 18799). Tuttavia, non è consentita la confisca per equivalente di somme che siano state percepite dall'ente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001 (Cass. pen., sez. II, 10 gennaio 2007, n. 316).

L'impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato.

Le sanzioni interdittive possono essere temporanee e definitive.

TEMPORANEE

Quelle temporanee (con durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) si applicano a condizione che ricorra *almeno uno* dei seguenti presupposti (art. 13, d.lgs.231/2001):

-
- ▶ *profitto di rilevante entità tratto dall'ente e reato commesso da soggetti apicali o, se commesso da soggetti sottoposti alla altrui direzione, se la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;*
 - ▶ *reiterazione degli illeciti.*
-

Le stesse sono di vario tipo (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o revoca di quelli concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

La scelta del tipo di sanzione è rimessa al giudice sulla base degli stessi criteri necessari per la determinazione del numero di quote da applicare nell'ambito della pena pecuniaria.

DEFINITIVE

Le sanzioni interdittive definitive consistono, invece:

-
- ▶ *nella interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, da applicare quando l'ente che ha tratto un profitto di rilevante entità sia stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea. O, ancora, quando l'ente o la sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati allo stesso riconducibili;*
 - ▶ *nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o nel divieto di pubblicizzare beni o servizi, da applicare quando l'ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.*
-

Quanto alla pubblicazione della sentenza di condanna (per intero o per estratto e sempre a spese dell'azienda), la stessa può essere disposta dal giudice solo quando sia prevista anche una sanzione interdittiva.

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

L'art. 28 d.lgs. n. 231/2001 stabilisce che, in caso di trasformazione dell'ente (cioè di semplice mutamento del tipo di società) resta ferma la responsabilità per i reati commessi prima che la trasformazione abbia avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione l'art. 29 d.lgs. 231/2001 (art. 29 d.lgs. n. 231/2001).

In caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato (art. 30 d.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 d.lgs. n. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria a condizione che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 d.lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione in rapporto

agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per quanto concerne cessione e conferimento di azienda, l'art. 33 d.lgs. n. 231/2001 stabilisce una disciplina unitaria: il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

-
- ▶ *è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;*
 - ▶ *la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.*
-

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001 commessi all'estero. I presupposti su cui si fonda la responsabilità sono i seguenti:

-
- ▶ *il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001;*
 - ▶ *l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;*
 - ▶ *l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7- 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 d.lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;*
 - ▶ *sussistendo i casi e le condizioni in questione, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.*
-

LA SOCIETÀ

Elements Italia è una società a responsabilità limitata costituita il 24 maggio 2008.

Come recita l'oggetto sociale, la sua attività consiste nella

“prestazione di servizi tecnici amministrativi, servizi di elaborazione di dati contabili, consulenza di direzione, consulenza contrattuale, a terzi, in particolare alle società controllate, collegate, o comunque partecipate, il tutto con esclusione di ogni attività che la legge riservasse in modo esclusivo a specifici soggetti (quali a titolo esemplificativo, soggetti iscritti ad albi o ruoli professionali).

La costruzione, il montaggio, l'installazione e la manutenzione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili (in via esemplificativa idroelettriche, eoliche, fotovoltaiche, biomasse), impianti elettrici, elettronici, cabine di trasformazione, linee elettriche.

La costruzione, il montaggio, l'installazione e la manutenzione di impianti per la produzione di energia termica ed elettrica attraverso l'utilizzo di rifiuti, scarti di produzione e residui combustibili. La costruzione, il montaggio, l'installazione e la manutenzione di impianti di cogenerazione, alimentati da fonti energetiche convenzionali. La costruzione, il montaggio, l'installazione e la manutenzione di impianti industriali in genere, carpenterie metalliche e tubazioni, impianti ecologici e per la potabilizzazione e depurazione delle acque.

La gestione degli impianti di cui ai precedenti punti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, la prestazione di servizi di assistenza tecnica meccanica, elettrica, elettronica e strumentale. Le attività di produzione, trasporto, distribuzione e commercio di energia elettrica, anche all'ingrosso, nonché le attività affini e connesse. L'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi nell'ambito di progetti di efficienza energetica ed in particolare per tutte quelle attività tipiche delle e.s.c.o. (energy saving company). Le attività di development ed engineering nei settori di cui ai punti precedenti ed in particolare la progettazione e la redazione di offerte di impianti chiavi in mano, lo svolgimento di studi e ricerche di mercato, di trattative tecnico-commerciali e la conclusione dei relativi contratti, l'assistenza e la supervisione all'esecuzione di impianti; il tutto nel più scrupoloso rispetto delle norme poste dalle vigenti leggi in materia ed escludendosi pertanto tutte quelle attività che possano risultare coincidenti con quelle proprie delle prestazioni d'opera intellettuale.

La ricerca sul territorio italiano o all'estero di siti per la costruzione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, studi di fattibilità degli stessi siti, iter autorizzativi per l'ottenimento delle concessioni ed autorizzazioni finalizzati allo sviluppo, alla costruzione, alla ristrutturazione, alla manutenzione e alla gestione degli impianti di produzione.

L'assunzione di partecipazioni, quote interessenze, non nei confronti del pubblico, in altre imprese, enti società che abbiano oggetto analogo e/o affine e/o connesso al proprio; la società nell'ambito della predetta attività, potrà altresì effettuare, ma non nei confronti del pubblico, attività di concessione di finanziamenti, servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante e/o per effetto di accordi di "cash pooling", il tutto nei confronti di società controllate, collegate, partecipate, e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi, ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società controllate, collegate, partecipate. È incluso nell'attività

statuaria il rilascio a favore di terzi di garanzie reali o personali, nell'interesse proprio o di società partecipate e/o del gruppo.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, connesse, direttamente o indirettamente, o complementari ovvero necessarie o semplicemente utili al conseguimento dell'oggetto sociale, fra le quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto, la vendita, la permuta, in generale il trasferimento della proprietà e di altri diritti, compresi quelli reali, su beni immobili e su cose in genere, la costruzione, la ristrutturazione di beni immobili e di cose, in genere, la locazione di beni immobili e di cose in genere”.

La società è dotata di un consiglio di amministrazione composto da tre membri, investito di ampi poteri. Il C.d.A. può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (all'infuori degli atti e delle operazioni che la legge o lo statuto riservano ai soci) che rientrino nell'oggetto sociale.

La rappresentanza legale della Società (anche in giudizio) è affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente (se nominato).

Sotto il profilo organizzativo, la società è articolata in tre aree funzionali:

COUNTRY MANAGER

che svolge un'attività di coordinamento con la società madre francese; cura le attività di vendita, marketing e comunicazione, operando sia sul mercato Business sia sul mercato Consumer; cura la programmazione e il coordinamento delle commesse e dei servizi logistici; cura l'attività di procurement e di acquisto delle prestazioni dall'esterno, dei materiali e degli investimenti.

PROJECT DEVELOPMENT

che cura lo sviluppo e la progettazione degli impianti nell'interesse dei clienti, l'installazione e la manutenzione delle opere oggetto delle commesse acquisite, l'assunzione e la preparazione del personale, la selezione dei fornitori esterni.

PERMITTING

che è responsabile della raccolta della documentazione tecnica e dell'assistenza ai clienti per tutto l'iter autorizzativo degli impianti

IL MODELLO

PREMESSA

Elements Italia intende affermare e diffondere una cultura d'impresa improntata:

-
- ▶ *alla legalità, atteso che nessun comportamento illecito, anche se realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, può ritenersi in linea con la politica aziendale della Società;*
 - ▶ *al controllo che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività d'impresa, nella consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.*
-

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la predisposizione di un Modello che:

-
- ▶ *sensibilizzi i dipendenti e i collaboratori della società all'adozione di comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui s'ispira l'attività sociale;*
 - ▶ *renda noto agli stessi che, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, andranno incontro a sanzioni penali, amministrative, disciplinari o contrattuali;*
 - ▶ *rafforzi i presidi e gli strumenti diretti a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti apicali e subordinati;*
 - ▶ *accresca efficienza e trasparenza dell'attività aziendale;*
 - ▶ *consenta alla Società di monitorare le aree di attività a rischio, contrastare i comportamenti contrari al Modello stesso e garantire la sua integrità.*
-

Il presente modello si compone di una parte generale e di una parte speciale, suddivisa per sezioni.

La parte generale riguarda: l'oggetto del modello; i principi ispiratori e la metodologia seguita nella sua costruzione; i destinatari; i rapporti tra modello e codice di condotta; la formazione dei collaboratori; l'Organismo di Vigilanza; il sistema sanzionatorio; le procedure per l'aggiornamento del modello stesso.

La parte speciale individua i processi e le attività sensibili della realtà aziendale, delineando le procedure di prevenzione delle fattispecie di reato previste dal Decreto a cui l'attività d'impresa è più esposta.

In ogni caso, il Codice Etico richiede il rispetto di tutte le norme di legge, ivi comprese quelle che prevedono reati presupposto della responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001 per i quali, considerate le peculiarità della Società, non si è ritenuto procedere alla predisposizione di autonome procedure.

OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai sensi del d.lgs. 231/2001, l'ente non è responsabile quando abbia adottato e attuato un modello di organizzazione e gestione (il cui contenuto minimo è stabilito dagli artt. 6, co. 2 e 7, co. 4) idoneo a prevenire il reato specificamente commesso e abbia affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sull'efficace adozione del modello stesso.

Il Modello deve rispettare i seguenti principi: 1) *“ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”*; 2) *“nessuno può gestire in autonomia un intero processo”*.

Il sistema, insomma, non può prescindere da:

-
- ▶ *una netta demarcazione di ruoli, attribuzioni e responsabilità: in particolare, i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;*
 - ▶ *una serie di controlli documentati anche attraverso la redazione di appositi verbali*
-

A tal fine, è necessario che:

-
- a. *le violazioni delle procedure previste dal Modello siano adeguatamente sanzionate;*
 - b. *l'Organismo di Vigilanza promuova l'attuazione efficace del modello e monitori i comportamenti dei suoi destinatari;*
 - c. *l'Organismo di Vigilanza sia messo a conoscenza di tutte le informazioni rilevanti ai fini della sua attività di controllo;*

d. le regole del modello siano rese note a tutti coloro che collaborano con l'Ente.

METODOLOGIA SEGUITA NELLA REDAZIONE DEL MODELLO

Nella predisposizione del presente modello si è tenuto conto delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 adottate da Confindustria nel 2002, rivisitate nel 2014 e da ultimo aggiornate nel 2021.

In particolare, le Linee Guida richiedono di:

-
- ▶ individuare le aree di rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal d.lgs. 231/01 esaminando la documentazione interna della società (organigramma, protocolli, lettere d'incarico, ecc.) e intervistando i referenti delle diverse aree di attività;
 - ▶ individuare all'interno di ciascuna area di rischio le potenziali modalità di realizzazione del reato presupposto;
 - ▶ valutare l'efficacia dei sistemi di controllo già in essere e, se del caso, procedere al loro potenziamento;
 - ▶ evidenziare le attività che prevedano un contatto diretto con la P.A.;
 - ▶ introdurre un sistema sanzionatorio che punisca l'inosservanza delle disposizioni contenute nel modello. Le sanzioni saranno comminate tanto nei confronti dei soggetti sottoposti all'altrui direzione quanto nei confronti di coloro che ricoprono posizioni apicali. In quest'ottica, modello e codice etico dovranno essere portati a conoscenza di tutti coloro che a vario titolo collaborino con lo Società, informandoli che la violazione delle disposizioni potrà determinare anche la risoluzione del rapporto;
 - ▶ garantire all'Organismo di Vigilanza la ricezione di un flusso di informazioni puntuali e aggiornate, istituendo altresì canali di comunicazione diretta e riservata tra Organismo di Vigilanza, collaboratori e dipendenti.
-

Il Modello è stato espressamente costruito per Elements Italia S.r.l. in considerazione delle attività svolte e dei processi operativi attualmente in essere.

A tal fine, si è provveduto a:

-
- a) raccogliere ed esaminare la documentazione relativa alla struttura organizzativa e operativa della Società;
 - b) esaminare ruoli e responsabilità così come delineati nelle presentazioni istituzionali, nelle comunicazioni organizzative o negli ordini di servizio;
 - c) individuare in via preliminare i processi e le attività sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001;
 - d) aggiornare e potenziarle le procedure formalizzate eventualmente già esistenti;
 - e) identificare i responsabili dei processi e delle attività sensibili.
-

Il Modello costituisce uno strumento vivo e costantemente legato a effettive esigenze di prevenzione e controllo. Sarà necessario, pertanto, verificarne periodicamente il corretto funzionamento, se del caso integrandone o modificandone i contenuti.

DESTINATARI DEL MODELLO E FORMAZIONE

Destinatari del modello sono tutti le figure apicali, i dipendenti e i collaboratori della Società che andranno debitamente formati e informati sui contenuti dello stesso.

Elements Italia ha inoltre ritenuto di dotarsi di un Codice etico, che enumera i principi e le regole deontologiche a cui dirigenti, dipendenti e collaboratori devono scrupolosamente attenersi. Il Codice etico rappresenta uno strumento di portata generale che s'affianca al Modello e si estende a quegli aspetti dell'attività d'impresa che appaiono irrilevanti nell'ottica strettamente "penale" del D.lgs. 231/2001.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come detto, l'art. 6 D.lgs. 231/2001 esclude la responsabilità dell'ente che abbia affidato la vigilanza su attuazione, osservanza e periodico aggiornamento del modello a un Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'Organismo di Vigilanza può essere collegiale o monocratico ed è istituito con delibera dell'Amministratore Unico.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza deve uniformarsi ai principi di:

INDIPENDENZA

Al fine di prevenire perniciosi conflitti d'interesse, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono ricoprire incarichi operativi all'interno dell'ente, né possono intrattenere rapporti di collaborazione continuativa con l'ente stesso.

PROFESSIONALITÀ

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono conoscere la normativa "231" e devono disporre delle competenze tecniche necessarie per garantire lo svolgimento di un'effettiva attività di controllo.

CONTINUITÀ D'AZIONE

L'Organismo di Vigilanza deve consistere in una struttura dedicata costantemente ed esclusivamente all'azione di vigilanza e controllo prevista dal D.lgs. 231/2001. Ove richiesto, l'Organismo di Vigilanza potrà rendere pareri (consultivi e non vincolanti) sulla corretta interpretazione del Modello, senza che ciò valga a comprometterne obiettività e indipendenza di giudizio.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza hanno periodicità quadrimestrale secondo un calendario definito annualmente. Al pari dei soggetti esterni di cui ritenga di avvalersi, l'Organismo di Vigilanza è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni apprese in occasione della sua attività.

Dell'attività dell'Organismo di Vigilanza è redatto apposito verbale.

REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'atto della nomina e fino alla cessazione dalla carica, i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere gli specifici e stringenti requisiti di eleggibilità, onorabilità e indipendenza, di seguito riportati:

-
- a. non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.;
 - b. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione:
-

- ▶ *Alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*
- ▶ *Alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.*
- ▶ *Alla reclusione o all'arresto, per qualsiasi tempo, per uno dei reati, dolosi o colposi, previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.*
- ▶ *Alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.*
- ▶ *Non essere stati soggetti all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera b), salvo il caso di estinzione del reato.*
- ▶ *Non essere sottoposto a procedimenti penali per uno dei reati indicati alla lettera b) o a misure cautelari di restrizione della libertà personale per i medesimi reati.*
- ▶ *Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dalla Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1975, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.*
- ▶ *Non aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo, compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 231/01, le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo D. Lgs. n. 231/01, per illeciti commessi durante la loro carica.*
- ▶ *Non aver subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D. Lgs. n. 58/1998.*

Entro trenta giorni dalla nomina, l'Organismo di Vigilanza verifica la sussistenza di detti requisiti in capo ai suoi componenti sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l'esito della verifica all'Amministratore unico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono comunicare all'Amministratore Unico, senza indugio e sotto la loro piena responsabilità, il venir meno di uno dei requisiti che comporta la decadenza dalla carica.

L'Amministratore, anche qualora venga direttamente a conoscenza di una causa di decadenza dalla carica di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, deve dichiararne la decadenza provvedendo alla sua sostituzione.

È, altresì, consentita la revoca per giusta causa di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza mediante delibera dell'Amministratore Unico. A titolo esemplificativo (e non limitativo), per giusta causa deve intendersi:

-
- ▶ *una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico, quale l'omessa redazione delle relazioni informative sull'attività svolta;*
 - ▶ *l'"omessa o insufficiente vigilanza" che risulti da una sentenza di condanna, anche non definitiva, emessa nei confronti della società ai sensi del D.lgs. n.231/01, ovvero da una sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);*
 - ▶ *nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;*
 - ▶ *gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia.*
-

In caso di impedimento temporaneo, l'Amministratore Unico provvederà a integrare l'Organismo di Vigilanza, nominando un nuovo membro il cui incarico avrà durata pari al periodo di impedimento. Se l'impedimento si protrarrà per due semestri consecutivi, l'Amministratore potrà procedere alla revoca.

Elements Italia S.r.l. intende dotarsi di un Organismo di Vigilanza monocratico, il cui funzionamento sarà disciplinato da un regolamento approvato dallo stesso organismo in considerazione dei poteri autarchici che gli sono riconosciuti. L'Organismo di vigilanza resterà in carica per tre anni.

POTERI E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:

- | |
|---|
| ▶ <i>Chiedere informazioni in autonomia all'amministratore, ai dipendenti della Società e ai collaboratori esterni, avendo accesso alla documentazione relativa all'attività svolta nelle aree a rischio.</i> |
| ▶ <i>Ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio.</i> |
| ▶ <i>Proporre l'applicazione delle sanzioni tra quelle previste dal sistema sanzionatorio in vigore per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001.</i> |
| ▶ <i>Avvalersi, se strettamente necessario, di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.</i> |
| ▶ <i>Assicurare che le procedure, i protocolli ed i controlli previsti siano eseguiti e documentati in maniera conforme.</i> |
| ▶ <i>Sollecitare azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace.</i> |
| ▶ <i>Sollecitare i responsabili delle singole aree operative al rispetto del Modello di comportamento.</i> |
| ▶ <i>Segnalare i casi gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.</i> |

- ▶ *Promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine.*
- ▶ *Verificare e proporre le modifiche ed integrazioni per l'aggiornamento del Modello.*

Nell'ambito di tali poteri generali, l'Organismo di Vigilanza svolge i seguenti compiti:

- ▶ *Effettua periodicamente, di propria iniziativa o sulla base delle segnalazioni ricevute, verifiche su determinate operazioni o specifici atti compiuti all'interno dell'azienda o dei soggetti esterni coinvolti nei processi a rischio. Nel corso di tali verifiche all'Organismo di Vigilanza dovrà essere consentito l'accesso a tutta la documentazione che ritenga necessaria ai fini della verifica stessa.*
- ▶ *Coordina con l'Amministratore la formazione necessaria per la divulgazione del Modello e dei protocolli preventivi sulle attività a rischio al personale e a eventuali collaboratori esterni.*
- ▶ *Predisporre e mantiene aggiornata la documentazione inerente al Modello e la documentazione necessaria al fine di garantire il funzionamento del Modello stesso (es. manuali, procedure, istruzioni). Predisporre e aggiorna un apposito quadro sinottico in cui vengono individuati tutti i flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza.*
- ▶ *Riceve dai responsabili delle diverse aree di operatività della Società la documentazione relativa alle attività a rischio e la conserva secondo le tempistiche e le modalità disciplinate nel quadro sinottico sopra menzionato.*
- ▶ *Cura l'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili.*
- ▶ *Raccoglie e formalizza, secondo modalità standardizzate, e conserva eventuali informazioni e/o segnalazioni ricevute con riferimento alla commissione di reati (effettive o sospettate) o a violazioni del Codice Etico o del Modello. Le violazioni commesse vengono sottoposte alla valutazione dell'Amministratore, assieme a un'eventuale proposta di sanzione disciplinare.*
- ▶ *Interpreta la normativa rilevante e verifica l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative.*
- ▶ *Controlla l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei database a supporto dell'attività ex D. lgs. n. 231/2001.*
- ▶ *Con periodicità trimestrale redige una relazione scritta dell'attività svolta, del grado in cui il Modello è attuato e di eventuali progetti da attivare per il miglioramento del Modello stesso, e la sottopone all'Amministratore unico.*

INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito dell'attività d'impresa dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole sezioni della Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, proveniente anche da terzi, che attenga all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- ▶ *devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal D. lgs. 231/01, in relazione a comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Codice Etico;*
- ▶ *l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che valuterà gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;*
- ▶ *le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello o del Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;*
- ▶ *è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.*

L'Amministratore della Società e i referenti delle diverse aree di attività della Società trasmettono senza indugio all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- ▶ *i provvedimenti o le notizie provenienti da Organi di Polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/01;*
- ▶ *le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. 231/01;*
- ▶ *le notizie relative alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia Autorità pubblica di vigilanza;*
- ▶ *i rapporti preparati dai referenti delle diverse aree di attività da cui emergano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231/01;*
- ▶ *le notizie relative alla modifica delle procedure organizzative vigenti;*
- ▶ *gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;*
- ▶ *le procedure relative alla eventuale richiesta, erogazione e impiego di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o comunque altre erogazioni provenienti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee.*

A tal fine, è istituita apposita casella di posta elettronica.

Le segnalazioni sono conservate a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

INFORMATIVE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente all'Amministratore in merito all'attuazione del Modello e propone le modifiche e le integrazioni di volta in volta ritenute necessarie. Più precisamente, l'informativa avrà ad oggetto:

1. *la sintesi delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e un piano delle attività previste per il periodo successivo;*
2. *eventuali criticità rilevate, con particolare riferimento a comportamenti non in linea con il Modello;*
3. *eventuali proposte di adeguamento e aggiornamento del Modello, anche alla luce di rilevanti modifiche normative;*
4. *la segnalazione di eventuali carenze organizzative o procedurali che possano esporre la Società al rischio penale di cui al D.lgs. 231/01;*
5. *l'informativa in merito all'eventuale commissione di reati;*
6. *la segnalazione di un potenziale conflitto di interesse di un membro dello stesso Organismo di Vigilanza;*
7. *qualsiasi informazione ritenuta comunque utile.*

Da parte sua, l'Amministratore Unico ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza. Gli incontri verranno verbalizzati e i verbali redatti saranno custoditi dallo stesso Organismo di Vigilanza.

REGOLE DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto delle norme del Codice Etico.

In particolare, nell'esercizio della loro attività sono tenuti a:

- ▶ *svolgere i compiti loro assegnati con onestà, obiettività e accuratezza;*
- ▶ *serbare un atteggiamento leale evitando che la loro azione o la loro inerzia favorisca la violazione di norme etiche o di comportamento;*
- ▶ *non accettare doni o vantaggi di altra natura, fatti salvi quelli di modico valore, dalla Società o dai clienti con cui la stessa intrattiene rapporti;*
- ▶ *astenersi da qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'Ente o dello stesso Organismo di Vigilanza;*
- ▶ *rendere note all'Amministratore eventuali circostanze che rendano impossibile o comunque difficoltoso l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo;*
- ▶ *riportare fedelmente gli esiti della propria attività;*

- ▶ *assicurare la massima riservatezza nella gestione delle informazioni acquisite. È, in ogni caso, fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando ciò possa: 1) violare le norme sulla privacy o altre disposizioni di legge, 2) arrecare vantaggi personali di qualsiasi genere a chi – risorsa interna o esterna – adoperi l'informazione, 3) ledere l'onorabilità della Società o di qualsiasi soggetto interno o esterno alla stessa.*

DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI E DEI DIPENDENTI

Il presente Modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza d'intesa con l'Amministratore Unico, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che la Società ha ritenuto di darsi.

In particolare, si prevede:

- ▶ *una nota informativa interna rivolta a dipendenti e collaboratori, in cui sono illustrati i punti cardine del D. lgs. n. 231/2001 e la sintesi del Modello adottato;*
- ▶ *la diffusione con le medesime modalità del Codice Etico;*
- ▶ *un'adeguata informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni concernenti il sistema disciplinare.*

D'intesa con l'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza definisce i programmi di formazione e informazione dei soggetti interessati in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area professionale in cui operano.

Come detto, è cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'attuazione del piano di formazione anche attraverso controlli periodici sul grado di conoscenza del D.lgs. 231/01, del Modello e del Codice Etico.

NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

La Società provvede a informare i consulenti e i collaboratori esterni che operano in aree a rischio della esistenza delle regole comportamentali e procedurali di interesse. Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite clausole di tutela dell'ente in caso di contravvenzione alle già menzionate regole comportamentali e procedurali, nonché ai principi etici generali cui devono uniformarsi nei rapporti con la Società, con i clienti e con i terzi interessati.

SISTEMA DISCIPLINARE

PREMESSA

Come espressamente richiesto dalla legge, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato al grado della condotta attiva o omissiva e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle procedure previste dal Modello e delle norme del Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento nei confronti della Società, dato che tali violazioni ledono in ogni caso il rapporto di fiducia instaurato con la Società stessa, la quale tramite l'adozione del Modello e del Codice Etico persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività.

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare del presente Modello, i manager, i collaboratori a vario titolo e tutti i lavoratori dipendenti.

Le sanzioni sono graduate tenendo conto, in primo luogo, della gravità dell'illecito commesso.

Si considerano altresì:

-
- ▶ *il grado di responsabilità commisurato alle mansioni esercitate dal dipendente;*
 - ▶ *l'eventuale commissione del fatto con la cooperazione colposa o il concorso deliberato di altri dipendenti;*
 - ▶ *eventuali precedenti specifici nell'arco di un biennio;*
 - ▶ *la rilevanza degli obblighi violati;*
 - ▶ *l'entità e la natura del danno o del pericolo di danno (anche d'immagine) che l'illecito può cagionare a Elements Italia S.r.l.;*
 - ▶ *l'entità e la natura del danno o del pericolo di danno che l'illecito può cagionare a soggetti terzi, privati e pubblici;*
 - ▶ *il pregiudizio patrimoniale arrecato al normale svolgimento dell'attività d'impresa;*
 - ▶ *la compromissione del rapporto di fiducia instaurato con la Società.*
 - ▶ *il grado della colpa o l'intensità del dolo;*
 - ▶ *la condotta assunta successivamente al fatto per prevenire o limitarne le conseguenze dannose.*
-

STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE: LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello da parte dei dipendenti costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e aziendale applicabile.

I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, sono:

IL RICHIAMO VERBALE

- ▶ Lo si applica in caso di lieve, occasionale inosservanza dei principi e delle procedure previsti dal Modello e dal Codice Etico. Ad esempio, il ritardo nella trasmissione all'Organismo di Vigilanza di informazioni significative o l'errata archiviazione dei documenti che comprovano l'adempimento delle prescrizioni del Modello.

L'AMMONIZIONE SCRITTA

- ▶ È prevista in caso di lieve ma non occasionale (recidiva) violazione dei principi e delle procedure previsti dal Modello e dal Codice Etico. Ad esempio, il reiterato ritardo nella trasmissione all'Organismo di Vigilanza di informazioni significative o l'errata archiviazione dei documenti che comprovano l'adempimento delle prescrizioni del Modello.

LA MULTA

- ▶ (Non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione oraria da calcolare sul minimo tabellare). È prevista in caso di: i) violazione dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello; ii) violazione di procedure interne richiamate nei protocolli operativi allegati al Modello; iii) adozione di comportamenti non conformi o non adeguati alle prescrizioni del Modello per negligenza operativa;

LA SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE

- ▶ Fino ad un massimo di dieci giorni. Si applica ai casi anzi detti, quando la negligenza risulti particolarmente grave.

IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO

- ▶ È la sanzione massima, prevista in caso di: i) reato presupposto; ii) comportamenti che risultino consapevolmente in contrasto con le prescrizioni, le procedure, le norme interne

del presente Modello; iii) recidiva di azioni e omissioni già precedentemente sanzionate con la sospensione.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI, DEI CONSULENTI ESTERNI O DI ALTRI SOGGETTI TERZI

La commissione di taluno dei reati presupposto o la violazione delle regole del Codice Etico e del presente Modello comporta l'attivazione obbligatoria, su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie previste nei contratti dei collaboratori della Società, fino alla risoluzione dello stesso rapporto contrattuale. Elements Italia avrà, altresì, il diritto di chiedere il risarcimento dei danni qualora tali violazioni cagionino danni (anche d'immagine) alla Società.

In caso di violazione del Modello da parte di un consulente esterno o di un terzo destinatario, l'Organismo di Vigilanza trasmetterà all'Amministratore unico una relazione contenente:

-
- ▶ *la descrizione della condotta constatata;*
 - ▶ *l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano violate;*
 - ▶ *gli estremi dell'autore della violazione;*
 - ▶ *gli eventuali elementi di prova;*
 - ▶ *una propria proposta circa la sanzione da adottare.*
-

IL CODICE ETICO

Il controllo preventivo ex D. lgs. n. 231/2001 non può prescindere dal rispetto dei principi di correttezza e trasparenza in ogni attività della Società. Detti principi sono inseriti nel Codice Etico di Elements Italia, ovvero in un documento ufficiale che annovera l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dalla Società nei confronti dei c.d. "portatori d'interesse" (dipendenti, collaboratori, clienti, Pubblica Amministrazione, terzi).

Il Codice – che integra le regole di comportamento contenute nel presente Modello – mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là e indipendentemente da

quanto previsto a livello normativo, individuando i principi che la Società riconosce come propri e su cui intende richiamare l'attenzione di tutti i potenziali destinatari.

LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

I PROCESSI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI: PRINCIPI GENERALI

Il controllo e il costante monitoraggio dei flussi finanziari e amministrativi rappresentano indispensabili presupposti per la prevenzione dei reati in cui lo Società potrebbe essere coinvolta. I principi generali che ispirano la regolare tenuta e la fedele rappresentazione nelle scritture contabili dell'amministrazione sono i seguenti:

-
- ▶ *ogni operazione deve essere tracciabile e correttamente documentata;*
 - ▶ *le fasi di un processo contabile/amministrativo devono essere gestite da soggetti diversi in ossequio al principio della separazione delle funzioni;*
 - ▶ *i controlli eseguiti devono essere documentati;*
 - ▶ *le responsabilità di ciascuno devono essere definite a priori e debitamente formalizzate*
-

Sul rispetto di tali principi vigilerà l'Organismo di Vigilanza.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per ogni cliente è necessario disporre di un contratto scritto.

Prima di dare inizio all'attività, occorre acquisire tutte le informazioni necessarie alla creazione di una scheda anagrafica ed eseguire i controlli richiesti dalla normativa antiriciclaggio.

La conclusione dei lavori deve essere registrata con l'elenco delle prestazioni rese e la data di esecuzione.

È fatto divieto di emettere fatture a fronte di operazioni inesistenti.

La fatturazione deve descrivere correttamente l'operazione riportata. Occorre, inoltre, verificare: da un lato, la coerenza tra prezzo riportato in fattura e dato contrattuale; dall'altro, la coincidenza tra accrediti ricevuti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Eventuali sconti, accordi a saldo e stralcio oppure fatturazioni eccedenti quanto in origine concordato con il cliente, devono essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle deleghe e delle procedure adottate.

L'eventuale passaggio a perdita di crediti commerciali ritenuti non esigibili dovrà essere preventivamente autorizzato nel rispetto delle deleghe e delle procedure interne adottate.

La fattura andrà emessa nei confronti dello stesso soggetto giuridico di cui al contratto. In caso di discrepanza (ad esempio, società/clienti facenti parte di un medesimo gruppo), Elements Italia acquisirà documentazione a chiarimento e supporto.

Con cadenza annuale la Società predisporrà e trasmetterà all'Organismo di Vigilanza la lista dei clienti con sede in Paesi inseriti nella c.d. black list.

Omaggi e regalie ai clienti sono consentiti entro il limite di € 300 l'uno. Donativi di importo superiore dovranno essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

PROCEDURE SPECIFICHE

-
- ▶ *Valutazione preventiva di eventuali conflitti d'interesse con il cliente. Il personale di segreteria assiste gli avvocati nell'acquisizione dei dati dei clienti e nella creazione delle relative schede anagrafiche. Cura, altresì, tutte le operazioni di data entry.*
 - ▶ *Valutazione del profilo antiriciclaggio del cliente.*
 - ▶ *Ricognizione mensile delle attività svolte e del monte orario delle prestazioni da inserire sul software gestionale.*
 - ▶ *Gestione degli eventuali solleciti di pagamento a cura dell'avvocato di riferimento assistito dal personale di segreteria.*
-

CICLO PASSIVO

Ogni prestazione di servizi richiede la creazione di un ordine di acquisto, che dia conto delle condizioni contrattuali. L'amministrazione della Società provvede alla conservazione dei contratti. Le fatture emesse dai fornitori in formato elettronico vengono consegnate nel cassetto fiscale. Una volta importate, l'operatore effettua una serie di verifiche automatiche, controllando le condizioni contrattuali, il benessere al pagamento, la partita IVA, la corretta applicazione della ritenuta di

acconto, ecc. In caso di esito positivo, l'operatore di amministrazione procede con la registrazione della fattura.

Elements Italia predispone annualmente, anche tramite consulenti esterni, l'elenco dei fornitori aventi sede in Paesi black list da trasmettere all'Organismo di Vigilanza.

L'amministrazione verifica la corrispondenza tra fatture passive, ordini o lettere d'incarico e documenti di trasporto (ove presenti) e provvede alla loro unione. Le fatture di ogni fornitore devono essere autorizzate (in termini di validità ed esistenza della transazione) da chi, a ciò delegato, abbia richiesto l'acquisto di materiali o prestazioni di servizi. In seno all'amministrazione, autorizzazione del pagamento e controllo della fattura del fornitore competono a soggetti diversi.

I contratti di pubblicità, promozione, sponsorizzazione, co-marketing, organizzazione di seminari, corsi di aggiornamento professionale e altri eventi, sono trasmessi all'Organismo di Vigilanza assieme alle relative fatture.

L'Organismo di Vigilanza può chiedere di conoscere le ragioni della scelta di un fornitore acquisendo altresì copia dei preventivi forniti da altre aziende per la fornitura dello stesso servizio o materiale. L'Organismo di Vigilanza può inoltre procedere a un controllo a campione delle fatture dei fornitori, se del caso confrontandole con il budget di spesa o con precedenti forniture di prestazioni o servizi analoghi.

Eventuali contribuzioni o pagamenti alla Pubblica Amministrazione o agli enti alla stessa assimilati per attività di qualsiasi genere (ivi comprese convegnistica, sponsorizzazione di eventi, corsi di aggiornamento o formazione) deve essere prontamente segnalato e giustificato all'Organismo di Vigilanza.

In particolare:

-
- ▶ *le fatture dei fornitori devono essere sottoposte all'approvazione della figura/funzione che ha richiesto l'acquisto del materiale o della prestazione di servizi. Una volta validate, sono trasmesse all'amministrazione.*
 - ▶ *La contabilità generale deve essere tenuta presso lo studio del consulente contabile e fiscale.*
 - ▶ *Il pagamento delle fatture deve essere autorizzato dall'Amministratore Unico, salvo apposite deleghe.*
-

CICLO GESTIONE TESORERIA

L'incasso tramite assegni è consentito purché gli stessi siano a prima traenza e rechino la dicitura "non trasferibile".

I pagamenti in contanti sono ammessi nei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

I pagamenti devono essere disposti da chi abbia opportuna autorizzazione e comunque da persona diversa da chi esegua il controllo sulle fatture dei fornitori annotandole all'interno del sistema informativo della Società.

I saldi contabili relativi alle banche e alle gestioni di cassa devono essere mensilmente riconciliati da persona diversa da chi dispone e contabilizza i pagamenti. In caso di mancata riconciliazione o in presenza di differenze non giustificabili, occorre prontamente informarne l'Amministratore e l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza potrà rivedere periodicamente le riconciliazioni bancarie. Potrà, inoltre, controllare a campione alcuni pagamenti di fatture tracciando il flusso documentale ordine/lettera d'incarico/contratto, documento di trasporto (ove presente), fattura del fornitore, disposizione di pagamento.

Nel caso in cui Elements Italia ottenga l'erogazione di mutui e finanziamenti da istituti di credito l'Organismo di Vigilanza dovrà esserne dettagliatamente informato. Parimenti, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato di eventuali contributi riconosciuti a ONLUS o altri enti privi di finalità lucrative, specificando l'importo del contributo, le caratteristiche dell'ente beneficiario e la genesi del contatto.